

NOVITA' NELLA DISCIPLINA DEI DEPOSITI IVA

Il decreto legge n. 193 del 22.10.2016, che affianca la legge di bilancio, per quanto concerne prevalentemente le norme fiscali, introduce **novità** riguardo alle regole di utilizzo dei **<depositi IVA>**. Dal **primo aprile 2017**, qualsiasi tipologia di **merce** (nazionale e comunitaria) potrà essere **introdotta** nel **<deposito IVA>** (non solo i beni indicati nell'allegato **<A-bis>** del D.L. n. 331/1993). La novità più rilevante riguarda però l'**estrazione** dei beni dal deposito: solo quelli che **derivano da un precedente acquisto intracomunitario** potranno essere estratti mediante l'assolvimento dell'imposta, integrando la fattura estera con l'**<inversione contabile>**; in tutti gli altri casi l'imposta dovrà essere effettivamente versata. Resta sempre aperta la possibilità, agli **<esportatori abituali>** che estraggono beni, in luogo del pagamento dell'imposta, di presentare la **<dichiarazione d'intento>** all'Agenzia delle entrate (e la relativa ricevuta al **<depositario>**). Si precisa che il soggetto **su cui deve gravare l'imposta** è chi **estrae**, mentre il **materiale versamento** è a carico del **gestore** del deposito, che vi provvede con modello **<F24>** (**in nome e per conto** di colui che estrae).

INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

L'**avvio** dell'attività di **sindaco**, sia esso **<unico>**, sia effettivo (in forma collegiale), richiede, tra l'altro, la **predisposizione** dei seguenti **documenti**, attestanti la propria situazione professionale, in parte da condividere con la società. Essi sono: - dichiarazione di **trasparenza** (**incarichi in corso** di amministratore e di controllo di società); - dichiarazione di **accettazione** della nomina di sindaco (attesta il possesso dei requisiti di **professionalità** ed **onorabilità**, previsti dalla legge, il possesso di un'adeguata **polizza professionale** e l'assenza di cause di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità, che compromettano l'**indipendenza** dell'incarico, anche in riferimento a legami con la società o con società del Gruppo, rapporti di lavoro o di natura patrimoniale); - **auto-valutazione del cu-**

mulo degli incarichi (al fine di accertare la capacità di svolgere adeguatamente gli incarichi sindacali assunti, in considerazione delle capacità tecnico-professionali, **del tempo** e delle risorse richieste); - rischio di **dipendenza finanziaria**; - **verbale di insediamento** del collegio sindacale (inquadramento della società vigilata, con particolare riferimento all'**assetto organizzativo e amministrativo contabile**, allo statuto, all'**organigramma**, all'elenco delle società **controllate e collegate** ed ai **verbali** delle assemblee e del Consiglio); - verbale di **pianificazione dell'attività di vigilanza** del collegio sindacale (calendario di massima, con gli **argomenti** da trattare); - richiesta di **informazioni al precedente collegio sindacale**.

INTEGRATIVA A FAVORE PER IIDD, IRAP, IVA E 770

Recependo le pressoché costanti ed univoche indicazioni della giurisprudenza, il legislatore (D.L. n. 193/2016) è intervenuto a sancire la **possibilità** del contribuente di emendare **<a favore>** la propria dichiarazione (dei redditi, IRAP, IVA e 770), **fino alla prescrizione** dei termini di accertamento. Per i periodi d'imposta **dal 2015** in poi, tale termine è costituito dal **<quinto anno successivo>** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; per quelli precedenti, è invece il **<quarto anno successivo alla scadenza dell'invio>**. L'integrativa **<a favore>** consente, **senza** applicazione delle **sanzioni**, di correggere errori, omissioni o violazioni, sia formali, sia sostanziali. E' altresì possibile presentare, **entro il 28 gennaio** del secondo anno successivo dell'anno di riferimento, il modello di **revoca** dell'originaria **richiesta di rimborso** di un'imposta a credito, **scegliendo la compensazione**, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato, anche in parte. Se la dichiarazione integrativa sarà inviata dopo il termine **<per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo>**, il nuovo credito potrà essere utilizzato in **<F24>** **solo** per compensare **<debiti maturati>** a partire dal periodo d'imposta **successivo** a quello in cui è stata presentata la **dichiarazione integrativa**. Riguardo al

credito IVA (generato dall'integrativa a favore), il suo **utilizzo** è **libero** solo se la dichiarazione è presentata entro il termine previsto per l'invio della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta successivo; **in caso contrario**, sarà possibile solo **chiederlo a rimborso**.

IN ARRIVO SUPER ED IPER-AMMORTAMENTI

Nel disegno di legge della finanziaria 2017 figura la **proroga**, a tutto il 2017, dei **super-ammortamenti**, previsti dall'art. 1, comma 91, della Legge n. 208/2015. Come noto, il provvedimento prevede una **maggiorazione del 40%** del costo di acquisizione dei beni strumentali ai fini della determinazione delle **quote d'ammortamento** e dei **canoni di locazione finanziaria** (parte capitale). A differenza dell'attuale versione, sarebbero **esclusi** dall'agevolazione tutti i **veicoli** e mezzi di trasporto a **deducibilità limitata** (aziendali, dei professionisti, di agenti di commercio, concessi in uso promiscuo ai dipendenti); consentirebbero il super-ammortamento solo i veicoli ad uso esclusivamente strumentale o adibiti ad uso pubblico. Coloro che sono intenzionati ad acquistare a breve un'auto con **deducibilità fiscale limitata**, tengano quindi conto che i vantaggi del super-ammortamento **scadranno il prossimo 31 dicembre**. Continuerebbero ad essere **esclusi dal beneficio** i beni strumentali con coefficiente di ammortamento **inferiore al 6,5%** ed i **fabbricati**. La vera novità è costituita dall'introduzione dei c.d. **<iper-ammortamenti>**, volti a favorire i processi di **trasformazione tecnologica e/o digitale**, mediante investimenti in **beni strumentali** nuovi, inclusi nell'**allegato <A>** del disegno di legge (trattasi di beni il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori, dotati di sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, di dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro). Per questi cespiti, il **costo di acquisizione** sarebbe **maggiorato del 150%**. Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento, è inoltre prevista una **mag-**

giorazione (ai fini fiscali) del 40% del costo di acquisizione dei beni **immateriali strumentali**, previsti nell'**allegato ** al disegno di legge. Si tratta di **software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in particolari beni materiali**. Per accedere ai predetti benefici, sono richieste **attestazioni e perizie** riguardo al **valore** degli investimenti. Il disegno di legge prevede altresì che gli **acconti IRPER-IRES-IRAP**, dovuti per l'esercizio 2017 (giugno e novembre) siano **calcolati** come in **assenza del beneficio** di cui sopra.

ANATOCISMO BANCARIO: RICHIESTE AI CORRENTISTI

Con l'entrata in vigore del Decreto del CICR n. 343/2016, sono cambiate le norme relative all'**addebito** (ed accredito) di interessi da parte degli **istituti di credito**. Dall'**1.10.2016**, in particolare: - gli interessi debitori e creditori potranno essere conteggiati con **periodicità non inferiore all'anno** (non più di una volta all'anno), o alla **chiusura del rapporto**; - gli interessi maturati al 31 dicembre sono **esigibili non prima dell'1 marzo** successivo (nel caso di chiusura del conto, sono immediatamente esigibili); - gli interessi debitori maturati (in linea generale) non possono **produrre interessi ulteriori**, salvo quelli di mora. Il **cliente può autorizzare** l'istituto di credito all'addebito degli interessi sul conto, al momento in cui questi divengono esigibili (le banche si stanno già attivando in proposito): **da quella data** l'importo <capitale> esistente, più gli interessi addebitati, **si cumuleranno** ed inizieranno a produrre ulteriori interessi. Il problema riguarda, ovviamente, gli interessi passivi per il cliente. Nel caso di **diniego** dell'autorizzazione di cui sopra (da parte del cliente): - il cliente dovrà **pagare gli interessi** con **altre** risorse finanziarie (es. bonifico da altra banca); oppure - **la banca compenserà gli interessi con altre disponibilità** del cliente presso lo stesso istituto; oppure - qualora previsto dal contratto, la banca estingue il debito per interessi, **utilizzando i fondi** (contanti, assegni, ecc.), **accreditati sul c/c** su cui sono maturati gli interessi passivi. Qualora non ricorra alcuna delle tre ipotesi descritte, la banca provvede alla **messa**

in mora del cliente. La **dichiarazione di assenso** (che le banche stanno sottoponendo per la sottoscrizione ai clienti) alla capitalizzazione degli interessi maturati **merita una riflessione**, soprattutto se si dispongono mezzi finanziari in quello od in altri istituti di credito.

MOD. 730/2016: COMUNICAZIONI DI <ANOMALIA> DALLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate sta inviando una comunicazione di **<anomalia>** ai soggetti che hanno percepito nel 2015 redditi di **lavoro dipendente/pensione** da diversi sostituti d'imposta ed hanno **omesso** di presentare la **dichiarazione Mod. 730** per il **conguaglio** delle imposte. L'invito dell'Agenzia è quello di provvedere in merito, tramite il **<ravvedimento operoso>**, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

INVIO ONLINE DEI DATI DELLE FATTURE: VANTAGGI

Entro il 31 dicembre prossimo è possibile esercitare l'opzione (con effetto dal 2017) per la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati delle **fatture, emesse e ricevute**, in sostituzione della comunicazione <trimestrale>, introdotta dal D.L. n. 193/2016. La trasmissione **<online>** (rispetto a quella prevista dal D.L. citato) offre il vantaggio della **riduzione** di un anno dei termini d'accertamento e **più veloci** rimborsi IVA. Le modalità ed i termini dell'invio dei dati sono precisati nel provvedimento direttoriale n. 182070 del 28.10.2016 (in attuazione dell'art. 1, comma III, del D. Lgs. n. 127/2015). La **prima scadenza** di invio è fissata al 31.5.2017. Per quanto riguarda le fatture passive, i dati da trasmettere riguarderanno esclusivamente i documenti **contabilizzati e registrati**, nel periodo considerato (trimestre), ai fini della **detrazione**. L'**opzione**, che può essere esercitata tramite il sito **<web>** dell'Agenzia, **vincola** il contribuente **per 5 anni** (e, salvo revoca, si estende di 5 anni in 5 anni). Anche per i **commercianti al minuto** è prevista, previa **modifica** dei registratori di cassa in uso (o acquisizione di nuovi idonei), la **trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri** delle cessioni dei beni e delle prestazioni dei servizi. Come nel caso della trasmissione

telematica delle fatture, coloro che intendono aderire al **nuovo sistema** di memorizzazione e trasmissione devono esercitare l'apposita **opzione entro il corrente anno**, che ha validità per 5 anni e, salvo revoca, si rinnoverà tacitamente di 5 anni in 5 anni. Maggiori dettagli si possono trarre dal provvedimento direttoriale n. 182017 del 28.10.2016, che ha attuato quanto prescritto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.

MERCATO FINANZIARIO			
EURIBOR	03/11/16	27/10/16	
3 mesi	-0,317	-0,316	
6 mesi	-0,216	-0,216	
1 anno	-0,072	-0,071	
CAMBI	03/11/16	27/10/16	
Euro - USD	1,1064	1,0927	
Euro - yen	114,25	114,39	
SPREAD	03/11/16	27/10/16	
Btp vs BUND 10 years	153,6	142,9	

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.